

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENINO-ALTO ADIGE

Bolzano, 6 agosto 2010, n. 235

Non sono ammissibili ricorsi elettorali tendenti a sollecitare gli accertamenti istruttori in sede processuale per verificare la possibile sussistenza di irregolarità nelle operazioni di scrutinio.

Omissis

osserva il Collegio come le affermazioni della ricorrente relative a presunti errori o scorrettezze nello scrutinio delle schede non siano supportate neppure da un principio di prova, ma si fondino solo su voci o supposizioni. Non vengono allegate contestazioni dei rappresentanti di lista, non viene indicato un numero, almeno approssimativo, di schede contestate e nulla risulta dagli unici elementi fidefacienti, ovvero i verbali riepilogativi delle operazioni.

Un tanto denota il carattere esplorativo del ricorso in esame, tendente a sollecitare gli accertamenti istruttori in sede processuale (che infatti in relazione al secondo e terzo motivo di gravame sono stati solo genericamente richiesti a questo giudice) per verificare la possibile sussistenza di irregolarità nelle operazioni di scrutinio.

Orbene, secondo una giurisprudenza consolidata, se è vero che nel giudizio elettorale il principio dell'onere della prova subisce un sensibile temperamento attesa la difficoltà di accesso al materiale elettorale, il ricorso non può essere affidato a mere illazioni, altrimenti si consentirebbe la messa in discussione di ogni procedimento elettorale sul solo presupposto dell'esistenza di sospetti, voci e testimonianze de relato (cfr. TAR Ancona, 6 marzo 2010, n. 103 e vedi anche TAR Palermo, 17 ottobre 2008, n. 1274 e questo Tribunale n. 32, 23 gennaio 2004).

Il ricorso all'esame, in quanto contenente censure dedotte in modo vago ed ipotetico in ordine a pretese irregolarità delle operazioni di scrutinio, appare diretto sostanzialmente a provocare la revisione in sede processuale delle schede elettorali di tutte le tre sezioni, revisione che costituisce pacificamente il limite insuperabile del giudizio (TAR Sicilia Catania, sez. I, 7 febbraio 2007, n. 213), e va quindi dichiarato inammissibile.

Omissis